

DELIBERA N. 47  
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
ROBERTO XXX/ SKY ITALIA  
(GU14/13150/2018)

**Corecom Abruzzo**

NELLA riunione del Corecom Abruzzo del 22/05/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito “*Regolamento sugli indennizzi*”), come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTA l’istanza di ROBERTO XXX del 05/09/2018 acquisita con protocollo N. 0119757 del 05/09/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’istante**

L’istante lamenta la non corretta lavorazione della disdetta da parte dell’operatore convenuto. In particolare fa presente di aver trasmesso in data 16/04/2018 a Sky la richiesta di non prosecuzione del proprio abbonamento per ulteriori 12 mesi e quindi la cessazione del contratto alla

sua naturale scadenza.

Precisa di aver sottoscritto il contratto in data 04/08/2017 e che pertanto Sky, a seguito della predetta richiesta avrebbe dovuto provvedere a cessare il contratto entro il 30/06/2018.

Nonostante ciò l'operatore comunicava che la data prevista di cessazione del contratto era fissata al 31/08/2018, quale data di scadenza naturale del contratto.

Contesta inoltre di non avere più la possibilità di poter vedere le partite del Pescara Calcio nonostante al momento della stipula del contratto era contemplata tale possibilità. In base a tali premesse, l'utente ha richiesto: 1) Rimborso delle somme pagate in più ; 2) Rimborso delle spese sostenute per la riconsegna degli apparati; 3) Indennizzo per il disagio subito di euro 2.000,00; Allega: Fatture emesse successivamente al 30/06/2018; segnalazione del 17/04/2018; risposta Sky del 18/04/2018; comunicazione recesso del 16/04/2018;

## **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore convenuto non ha prodotto nessuna memoria difensiva nei termini assegnati. Tuttavia su specifica richiesta istruttoria ha rimesso via e-mail le condizioni generali di contratto ed il contratto sottoscritto dall'istante, specificando per le vie brevi di aver incontrato delle difficoltà tecniche che hanno impedito di allegare i predetti documenti all'interno del fascicolo documentale sulla piattaforma Conciliaweb.

Allega: Condizioni generali di contratto e contratto sottoscritto in data 10/09/2015.

## **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente si accerta che, ai sensi dell'art. 15, c. 1 del citato Regolamento, la richiesta di "Indennizzo per il disagio subito di euro 2.000,00" non può essere accolta in quanto domanda nuova rispetto a quelle oggetto di esperimento tentativo di conciliazione e viene, pertanto, dichiarata inammissibile.

Relativamente a quanto contestato dall'istante sulla non corretta lavorazione della richiesta di recesso dal contratto alla sua naturale scadenza, si esprimono le seguenti considerazioni.

Dalle evidenze istruttorie è emerso innanzitutto che l'istante ha sottoscritto il contratto con l'operatore Sky in data 10/09/2015 e non come invece dichiarato dallo stesso in data 04/08/2017.

È altresì evidente che con la richiesta effettuata in data 16/04/2018 il Sig. XXX ha manifestato la volontà di non voler rinnovare tacitamente l'abbonamento per ulteriori dodici mesi e di voler quindi concludere tale rapporto alla sua naturale scadenza.

Al riguardo le condizioni generali di contratto ed in particolare l'art. 11 "Durata del contratto e diritto di recesso" prevede che: "Il presente contratto avrà durata di un anno, salvo una diversa durata espressamente prevista da offerte e/o promozioni a cui l'abbonato ha spontaneamente

aderito, decorrente dalla data di attivazione del servizio e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviare a Sky mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 30 gg. rispetto alla scadenza....”.

Applicando, quindi, quanto sopra riportato, poiché il contratto è stato sottoscritto in data 10/09/2017 la relativa cessazione a seguito della richiesta in tal senso è stata correttamente eseguita in data 31/08/2018.

Ne consegue che non si rinviene nessun comportamento illegittimo posto in essere da parte dell'operatore convenuto atteso che come si evince dall'istruttoria condotta lo stesso ha correttamente concluso il contratto nei modi e nei termini, così come previsto dalle citate condizioni.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, si ritiene che nulla può essere disposto a carico dell'operatore in tal senso, atteso che non è stato accertato alcun addebito nei confronti dello stesso.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Il Corecom Abruzzo rigetta l'istanza presentata dal Sig. Roberto XXX nei confronti della società Sky spa., per le motivazioni espresse in premessa;

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

L'Aquila 22 maggio 2019

F.to IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.